REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

CAPO I Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "agenzia per le imprese" (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) "amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c)"camere di commercio": le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) "CAD": il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e)"comunicazione unica": l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) "decreto legge": il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) "DIA": la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi comprese la comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- h) "dichiarazione di conformità": l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- i) "attività produttive": le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.38 del decreto legge;
- j) "impianti produttivi": fabbricati ed impianti relativi a tutte le fasi di attività di produzione di beni e di servizi;
- k) "portale": il sito web www.impresainungiorno.it di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interagire telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi;
- l) "registro imprese": il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- m) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua

attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

- n) "sistema INA-SAIA" : il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
- o) "sistema pubblico di connettività" (di seguito SPC) : "l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione".

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1.Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.
- 2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
- 3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
- 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3 (Il portale "www.impresainungiorno.it")

1. Il portale:

a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;

- b)assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'art. 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 6;
- e)costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.
- 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integra i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali a supporto degli sportelli unici nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole di interoperabilità previste dal SPC.
- 3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al DPCM 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 6 e 7.

Capo II Organizzazione del SUAP

Articolo 4 (SUAP)

- 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.

- 3. Il SUAP, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
 - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.
- 4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario generale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti depositati presso il SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni.
- 5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
- 6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
- 7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
- 8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 9. Il collegamento di cui al comma 8:
 - a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
 - b) garantisce, anche ai sensi dell'art.11, comma 3, della direttiva 2006/123/CE, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;

- c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
- d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.
- 10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
- 11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questi non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni si intende delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 6 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.
- 12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
- 13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
- 14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III Procedimento automatizzato

Articolo 5 (Presentazione ed effetti della dichiarazione di inizio attività)

- 1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'art. 1 comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP anche contestualmente alla comunicazione unica, secondo le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dell'art. 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241.
- 2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
- 3. La DIA è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.
- 4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati, rilascia automaticamente ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12, commi 6 e 7. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:
- a) iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali;
- b) avviare immediatamente l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante;
- 5. Entro il termine di cui alla lett. a) del comma 4, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, il SUAP trasmette con modalità informatica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. Decorsi i termini di cui al comma 4, lett. a), l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori.
- 7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
- 8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente ai sensi del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

- 1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 8, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.
- 2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
- 3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 5.
- 4. Nel caso di cui al presente articolo, l'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV Procedimento ordinario

Articolo 7 (Procedimento unico)

- 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, la domanda di avvio del procedimento è presentata al SUAP che, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.
- 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro venti giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 1.
- 3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su istanza del soggetto interessato o dell' Agenzia. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.
- 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
- 5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in

relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonchè per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

- 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
- 7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8 (Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici)

- 1. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.
- 2. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o in caso di decorso del termine di cui al comma 1, senza adozione di provvedimento espresso, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza del permesso medesimo, salvo il caso di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Il termine di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, di cui al medesimo decreto. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal presente articolo non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio dell'attività produttiva, pena la nullità dell'atto di compravendita.
- 3. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
- 4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 o

alle relative norme regionali di settore, per le quali continua ad applicarsi quanto previsto da tali normative.

CAPO V Disposizioni comuni

Articolo 9 (Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10 (Chiusura dei lavori e collaudo)

- 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
- 2. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici competenti. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
- 3. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

4. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI Monitoraggio istituzionale

Articolo 11 (Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)

- 1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. Le forme di monitoraggio che comportino il trattamento di dati personali devono essere realizzate nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
- 2. I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12 (Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:

a)in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;

b)in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

- 2. Fino all'entrata i vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
- 3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente regolamento, il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici che consentono la creazione della modulistica Le Regioni, tramite gli accordi o le intese di cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, definiscono criteri minimi di omogeneità di tale modulistica a livello nazionale.
- 4. Fino alla completa definizione della modulistica da parte delle Regioni, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto già predisposto dai SUAP già operativi.
- 5. Il Governo e le Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, per definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo.
- 6. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 7. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il CNIPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 6, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
- 8. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).
- 9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.